



Contratto di Assicurazione

Incendio, Eventi socio-atmosferici, Danni da acqua condotta e fenomeno elettrico, Terremoto

Mod. 007.2013.IES



BENECASA



Il presente Fascicolo Informativo contiene:

- *Nota Informativa, comprensiva del glossario*
- *Condizioni di Assicurazione*
- *Proposta di Assicurazione*

e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del Contratto o della Proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo

NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.

la presente nota informativa è aggiornata al 15.05.2013

la presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Articolo 1- INFORMAZIONI GENERALI

CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com
Capitale sociale 17.000.000 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. IVASS n. 2545 del 3/08/2007-G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.

Articolo 2- Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

(dati al 31 dicembre 2012) CF Assicurazioni S.p.A. ha:

- un patrimonio netto pari a 9,743 milioni di Euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale ammonta a 10 milioni di euro e il totale delle Riserve patrimoniali ammonta a 4,046 milioni di euro;
- un indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, pari a 2,914 che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

**AVVERTENZA: La durata del contratto è annuale con tacito rinnovo.
Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 22 delle Condizioni di Assicurazioni.**

Articolo 3- coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Il contratto di assicurazione stipulato, nei modi e nei termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione la Società, garantisce all'assicurato, in caso di incendio e altri eventi assicurati, il pagamento di un indennizzo pattuito in Polizza nei limiti e alle condizioni stabiliti negli articoli successivi. L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e pertanto non si intende operante l'art. 1907 del Codice Civile.

Per i dettagli si rinvia agli Artt.1 e 2 delle Condizioni di Assicurazioni.

AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio, all'art.3 delle Condizioni di Assicurazione. Non sono previste sospensioni.

AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di massimi indennizzi. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all' Art.1 delle Condizioni di Assicurazione.

- **Per massimo indennizzo** si intende il limite massimo che per l'evento assicurato verrà indennizzato a termini di condizioni di assicurazione.

Esempio di liquidazione danno con il limite massimo indennizzabile:

per l'estensione: **Terremoto sul Fabbricato, se prevista e scelta dal Contraente.**

- **Somma Assicurata:** 200.000 euro. Terremo che distrugge totalmente l'abitazione.
- **Danno determinato in base al costo a nuovo di ricostruzione:** 170.000 euro.
- **Scoperto e massimo indennizzo previsto dalla estensione di garanzia:** scoperto 20%; massimo indennizzo 60% danno indennizzabile.
- **Calcolo dell'importo da liquidare:** $170.000 \times 20\% = 34.000$ Indennizzo = 136.000 - Max Ind. Previsto per l'estensione terremoto = $170.000 \times 60\% = 102.000$
- **Importo indennizzabile pari a 102.000 euro pari al Massimo Indennizzo previsto dalla estensione.**
- Sulla estensione Terremoto inoltre è presente il successivo limite catastrofale.

Nel caso di Terremoto che colpisca contemporaneamente più enti assicurati, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo della Società non potrà comunque superare l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 per anno, con gli ulteriori sottolimiti, da applicarsi allorché i predetti enti risultino contestualmente ubicati, rispettivamente pari ad Euro 5.000.000,00 per il comune e ad Euro 1.500.000,00 per il Condominio. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Articolo 4 - Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'Art.3 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: Le dichiarazioni contenute nella scheda di Proposta, devono corrispondere a verità ed essere sottoscritte nella Proposta stessa, in quanto le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati nei quali sono ubicate le abitazioni assicurate siano corrispondenti a quelli descritti all'Art.14 delle Condizioni di assicurazione.

Articolo 5 - Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

ESEMPIO di circostanza rilevante che determina l'aggravamento del rischio:

L'apertura di un cinema al piano terra del fabbricato di cui fa parte l'appartamento oggetto di assicurazione è considerato un aggravamento del rischio che deve essere comunicato.

Articolo 6 - Premi

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Proposta e nel Certificato di Assicurazione se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento è annuale e con tacito rinnovo..

La polizza non prevede sconti.

Il pagamento del premio avverrà prettamente attraverso gli intermediari .

MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: assegni, bonifici.

Articolo 7- Rivalse.

Per rivalsa si intende: Il rivalersi di una perdita, di un danno subito ai sensi dell'Art,1916 del C.C.

La polizza prevede rivalse qualora dovesse ricorrere l'applicazione dell'Art.1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili di un sinistro garantito ai sensi della polizza ma non nei confronti dell'Assicurato.

Articolo 8 - Diritto di recesso:

AVVERTENZA: Facoltà di recesso e scioglimento del contratto a seguito di sinistro.

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata come regolato dall'Art. 15 delle Condizioni di Assicurazioni.

Articolo 9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Articolo 10 - Legge applicabile al contratto

La Compagnia applica al contratto la legge italiana.

Articolo 11 - Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi delle assicurazioni sull'incendio, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 22,25% del premio imponibile.

Detraibilità fiscale dei premi

I premi delle assicurazioni sull'incendio, al momento della stipulazione del presente contratto non danno diritto ad alcuna detrazione sull'imposta del reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Articolo 12 -Sinistri - Liquidazione dell' indennizzo

AVVERTENZA: la presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri.

Per aspetti di dettaglio si rinvia agli Art. 6 e 25 delle Condizioni di Assicurazioni.

Con riferimento alle procedure liquidative, si rinvia per aspetti di dettaglio, agli Artt. 10,11,12 e 13 delle Condizioni di Assicurazioni.

Articolo 13 - Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Viale Erminio Spalla n. 9, 00142 Roma – telefono 06 51 29 46 00 – telefax 06 51 29 46 50 - – e-mail reclami@cfassicurazioni.com

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma –

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finances-retail/finnet/indexen.htm>)

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Articolo 14 – Arbitrato

In caso di controversia tra le parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

GLOSSARIO

DEFINIZIONI.

Abitazione/ unità abitativa: casa indipendente (in villa singola o villino a schiera) o appartamento, comprese le pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se in corpi separati (rientrante nella definizione di fabbricato che segue), adibito a dimora e, eventualmente destinato in parte, a studio professionale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi incluso il "convivente more uxorio".

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Beneficiario: il soggetto cui spetta l'indennizzo.

Certificato di assicurazione: il documento che riporta gli elementi essenziali dell'assicurazione, quali i dati anagrafici dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione di contratto, le dichiarazioni dell'Assicurato, il premio, i dati identificativi del rischio assicurato, le eventuali "Condizioni Particolari Aggiuntive".

Contenuto: l'insieme dei beni di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari, di persone con lui conviventi, di eventuali collaboratori domestici ed ospiti, posti nella sua abitazione quali arredamento, preziosi, raccolte e collezioni nonché valori.

Contraente: Il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società.

Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

Fabbricato/ Immobile: l'intera costruzione edile, o parte di essa, e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti fissi idrici ed igienici e sanitari, impianti elettrici fissi, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento e condizionamento d'aria, impianti fissi di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, affreschi, statue non aventi valore artistico. Rientrano nella nozione di fabbricato le relative pertinenze, quali: box, cantine, recinzioni in muratura, cancellate e cancelli, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. (Non costituiscono fabbricato: alberi, piante, giardini, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole, attrezzature sportive e per giochi, pavimentazioni all'aperto, parati, moquette, antenne televisive, paraboliche, impianti elettronici di apertura di cancelli, impianti elettronici antifurto, capannoni presso statici e simili, tendo-strutture, tendoni, gazebo, lucernai, serre, manufatti e baracche in legno o plastica, pannelli solari di qualsiasi tipologia, insegne, cavi aerei).

Fenomeno Elettrico: danni agli apparecchi mobili o fissi del fabbricato determinati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici qualunque sia la causa che li ha determinati, compresa l'azione del fulmine o della elettricità atmosferica senza che vi sia sviluppo di fiamma.

Franchigia: l'importo fisso o percentuale che resta a carico dell'assicurato in caso di danno, prescindendo dall'entità di quest'ultimo.

Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.

Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro all'Assicurato o agli aventi diritto.

Implosione: Repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna o carenza di pressione interna di fluidi.

Limite massimo di indennizzo: La somma massima dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Massimale: il limite massimo che per l'evento assicurato verrà indennizzato a termini di condizioni di assicurazione.

Polizza: i documenti che provano l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che, in caso di sinistro, prevede l'indennizzo dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Proposta di Assicurazione: Il documento sottoscritto dal Contraente ai fini della stipula del contratto di assicurazione.

Recesso: scioglimento del vincolo contrattuale

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Rivalsa: Il rivalersi di una perdita, di un danno subito ai sensi dell'Art.1916 del C.C.

Scoperto: la quota in percento dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Società: l'impresa assicuratrice, CF Assicurazioni S.p.A.

Solaio: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

Terremoto (sisma o scosse telluriche) su Fabbricato: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene

Tetto/ Tettoia: il complesso degli elementi destinati a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

Tetto – Copertura del: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

Valore a nuovo (o di ricostruzione) del Fabbricato: forma di assicurazione che consente di garantire un indennizzo pari corrispondente alle spese necessarie per ricostruire o riacquistare il bene stesso.

Valore a nuovo del Contenuto: forma di assicurazione che consente di garantire un indennizzo pari al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure, in mancanza, equivalenti per uso, qualità e destinazione,

Zona sismica: parte di territorio, individuata per delega legislativa, che per le sue caratteristiche intrinseche potrebbe essere interessata da fenomeni tellurici classificabili per frequenza ed intensità degli eventi. Una zona, dichiarata sismica, è soggetta ad una legislazione speciale relativa all'edilizia.

Le Zone sismiche del territorio dei Comuni Italiani sono identificate come da elenco depositato presso la Protezione Civile – Zona sismica2012 (classificazione 2010):

1. Zona 1 - **sismicità alta**. E' la zona più pericolosa, dove possono verificarsi forti terremoti;
2. Zona 2 - **sismicità media**. Nei Comuni inseriti in questa zona possono verificarsi terremoti abbastanza forti;
3. Zona 3 - **sismicità bassa**. I Comuni inseriti in questa zona possono essere soggetti a scuotimenti modesti;
4. Zona 4 - **sismicità molto bassa**. E' la zona meno pericolosa.

GARANZIA TERREMOTO: CON LA PRESENTE POLIZZA SONO ASSICURABILI LE ZONE SISMICHE “3” E “4”.

Si rinvia al sito internet della Società, www.cfassicurazioni.com per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative .

CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*CF Assicurazioni S.p.A.
Il Direttore Generale
Marco Mondini*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Mondini', written over the typed name.

BENE CASA

Mod. 007.2013.ies

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Forma Basic, Plus o Top (secondo la scelta operata nella scheda di Proposta e Certificato) con possibilità, opzionabile per singola combinazione, di ulteriore estensione di copertura assicurativa alla garanzia Terremoto:

Forma/ Combinazione	Garanzie offerte	Garanzia opzionabile
BASIC	A) Incendio.	D) Terremoto
PLUS	A) Incendio. B) Eventi Speciali.	D) Terremoto
TOP	A) Incendio; B) Eventi Speciali; C) Danni d'acqua e Fen. Elettrico	D) Terremoto

Descrizione delle garanzie:

A) Incendio

Agli effetti della presente garanzia la Società si obbliga al pagamento dei **danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/ per:**

- **incendio;**
- **fulmine;**
- **esplosione e scoppio** non causati da ordigni esplosivi;
- **caduta di aeromobili o satelliti artificiali**, loro parti o cose trasportate;
- **bang sonico** (danni conseguenti a bang sonico);
- **urto veicoli stradali non appartenenti all'Assicurato** in transito sulla pubblica via;
- **sviluppo di fumi, gas, vapori** purché conseguenti agli eventi di incendio, fulmine, esplosione e scoppio, che abbiano colpito il fabbricato assicurato o enti posti entro 20 metri da esso, con il massimo di €2.000,00 per anno e per evento;
- **ordine dell'Autorità** allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio ai sensi dell'art. 1914 (obbligo di salvataggio) del Codice Civile, con il massimo di €5.000,00 per anno e per evento;
- **le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro sino alla concorrenza del 10% del capitale assicurato, con l'esclusione delle spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi, con il massimo di €5.000,00 per anno e per evento.

B) Eventi Speciali (atmosferici e sociopolitici)

Agli effetti della presente garanzia la Società si obbliga al pagamento dei **danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/ per:**

- **uragano, bufera, tempesta, vento o cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine**, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro;
- **tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato**. Le garanzie sono prestate con applicazione di una franchigia pari a € 1.000,00, per singolo sinistro;
- **sovraccarico neve**. La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 500,00, per singolo sinistro, e con il limite d'indennizzo pari al 50% della somma assicurata, in ogni caso l'indennizzo non potrà superare l'importo di €100.000,00.

C) Danni da acqua condotta e spese di ricerca e riparazione del guasto- Fenomeno elettrico

Agli effetti della presente garanzia la Società si obbliga al pagamento dei **danni materiali direttamente causati al fabbricato e/o al contenuto assicurato da/ per:**

- **fuoriuscita di acqua condotta** a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all'abitazione. **Sono esclusi i danni dovuti a: stillicidio, umidità, insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, infiltrazioni, di acqua piovana, non conseguenti a rotture di condutture, rottura di raccordi, tubazioni o flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici e le fuoriuscite determinate da tubature interrate e relativi a giardini o aree verdi pertinenti a servitù dell'immobile.** La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € **8.000,00** per annualità assicurativa e con applicazione di una franchigia fissa per evento di €200,00;
- **le spese conseguenti sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti** o parti di essi fino alla concorrenza di €**2.000,00** per sinistro e annualità assicurativa con applicazione di una franchigia fissa per evento di €200,00.
- **fenomeno elettrico che danneggi o distrugga impianti e per riparare e/o sostituire gli stessi** o parti di essi fino alla concorrenza di €**500,00** per sinistro e €**1.000,00** per annualità assicurativa con applicazione di una franchigia fissa per evento di € **100,00**. Restano esclusi i danni se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale degli impianti colpiti.

D) Terremoto (come da definizione e a parziale deroga della esclusione d) di cui al successivo art.3 Esclusioni). **Garanzia estendibile solo alla partita Fabbricato**

Agli effetti della presente garanzia la Società si obbliga al pagamento dei **danni materiali direttamente causati al fabbricato assicurato da/ per:**

- **evento tellurico**, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non. Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di € 10.000 e, in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, un importo superiore al 60% del valore corrispondente al limite massimo d'indennizzo.

Art. 2 - Somma Assicurata e limite massimo dell'indennizzo

LIMITE PER IL FABBRICATO

La somma Assicurata è l'importo indicato nella proposta e nel Certificato di Assicurazione.

In caso di sinistro verrà indennizzata la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui, ai sensi dell'art.1908 del C.C. (Valore della cosa assicurata), con il massimo della somma assicurata.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e pertanto, non si intende operante l'art. 1907 (regola proporzionale) del Codice Civile.

Salvo il caso previsto dall'art.1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a somma maggiore di quella assicurata.

LIMITE PER IL CONTENUTO

Per i danni al contenuto, limitatamente alle categorie sotto indicate, l'assicurazione è prestata con i seguenti limiti:

- per i valori: **5% della somma assicurata con il massimo di €1.500,00;**
- per il denaro: **5% della somma assicurata con il massimo di €1.500,00;**
- per i preziosi ed oggetti pregiati: **€5.000,00 per singolo oggetto;**
- per raccolte e collezioni: **€5.000,00 per singola raccolta e/o collezione.**

LIMITE CATASTROFALE

Nel caso di Terremoto che colpisca contemporaneamente più enti assicurati, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo della Società non potrà comunque superare l'importo complessivo di Euro 10.000.000,00 per anno, con gli ulteriori sottolimiti, da applicarsi allorché i predetti enti risultino contestualmente ubicati, rispettivamente pari ad Euro 5.000.000,00 per il comune e ad Euro 1.500.000,00 per il Condominio. Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

Art. 3 - Esclusioni

Segnatamente alla garanzia A) Incendio, di cui all'art. 1 primo comma, sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili;

- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo o con colpa grave dell' Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, tsunami, eruzioni vulcaniche;
- e) causati da inondazioni alluvioni e allagamenti in genere determinati anche da esondazione di acqua da fiumi, bacini, laghi e da mareggiate;
- f) subiti da enti non rientranti nella nozione di "fabbricato" come specificato nelle "definizioni";
- g) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del fabbricato assicurato;
- h) da imbrattamento di fabbricati;
- i) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Relativamente alla estensione di garanzia D) Terremoto, di cui all'art. 1 quarto comma, operano inoltre le seguenti esclusioni. La Società non indennizza i danni:

- a) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcaniche, inondazioni, allagamenti alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d) di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
- e) indiretti quali: cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f) a fabbricati e tettoie non conformi alle Norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g) a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h) a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente estensione di garanzia, i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 4- Efficacia delle Garanzie

Le garanzie sono efficaci a condizione che il fabbricato (o le porzioni di esso assicurate) sia stato edificato rispettando le seguenti caratteristiche costruttive e rientri nelle seguenti classificazioni:

Classe costruttiva Fabbricato di tipo "B" o "C" - Fabbricato tradizionale

Il fabbricato, comunque elevato, sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili con le seguenti tipologie costruttive:

B. Fabbricato con strutture portanti verticali, solai in C.A., pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei solai fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno. È considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto;

C. Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in muratura o materiali incombustibili; solai e/o armature del tetto comunque costruiti.

Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e latero cemento.

Segnatamente alla estensione di garanzia D) Terremoto, di cui all'art. 1 quarto comma, Le garanzie sono, altresì, efficaci a condizione che il fabbricato (o le porzioni di esso assicurate) sia:

- Stato costruito non antecedentemente il 1950 o che sia stata realizzata una ristrutturazione alla intera struttura del fabbricato eventualmente contenente la porzione assicurata dopo il predetto anno;
- in possesso del "Fascicolo del Fabbricato" di cui alle relative Leggi Regionali o, in alternativa, di una perizia tecnica redatta da professionista iscritto all'Albo degli Ingegneri o Architetti non antecedente due anni la data di effetto della polizza attestante la idoneità strutturale.

- adibito per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali;
- non contenga al suo interno industrie, cinematografi, teatri, grandi empori o depositi agricoli.

Segnatamente alla estensione di garanzia D) Terremoto, di cui all'art. 1 quarto comma, Le garanzie sono, altresì, efficaci a condizione che il fabbricato (o le porzioni di esso assicurate) sia stato edificato, rispettando le caratteristiche costruttive su indicate, nei comuni che riportano la classificazione di zona sismica "3" e "4" (come da elenco depositato presso la Protezione Civile – Zona sismica 2012 – classificazione 2010). Vedi Definizione.

Art. 5- Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed L'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c..
- b) darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c.. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c..

L'assicurato è tenuto altresì a:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna.
- e) dare dimostrazione della qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro, oltreché della realtà e dell'entità dei danni, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
- f) comunicare alla Società l'eventuale esistenza di altre coperture assicurative riguardanti il fabbricato assicurato.

Art. 7 - Coesistenza di più assicurazioni

Nel caso in cui per il medesimo rischio siano state contratte più assicurazioni presso diversi assicuratori, la Società provvederà alla stima dell'intero indennizzo, come determinato dalle Condizioni di Assicurazione, fatto salvo il suo diritto di ripartizione proporzionale del danno ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 - Esagerazione dolosa del danno

l'Assicurato che:

- esagera dolosamente l'ammontare del danno;
 - dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro;
 - occulta, sottrae o manomette cose salvate;
 - adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti;
 - altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o ne facilita il progresso;
- perde il diritto all'indennizzo.

Art. 9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o l'Assicurato o persona da lui designata.

In caso di controversia tra le parti, l'ammontare del danno indennizzabile può essere demandato, su concorde volontà delle Parti, ad arbitrato irrituale composto da due Periti nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 10 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- b) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
- d) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.6;
- e) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 9;
- f) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata a mezzo arbitrato irrituale ai sensi dell'art. 9, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 - Determinazione del danno indennizzabile

L'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro, è ottenuta seguendo i seguenti criteri:

A. FABBRICATO

Si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo delle parti distrutte e per la riparazione di quelle danneggiate, al netto del valore dei residui.

L'assicurazione si intende prestata a primo rischio assoluto e, pertanto, non si intende operante l'art. 1907 (regola proporzionale) del Codice Civile.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro e le spese di salvataggio devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

B. CONTENUTO

Si stima la spesa necessaria per rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a "valore a nuovo" delle cose distrutte e per il ripristino di quelle soltanto danneggiate e deducendo poi da tale risultato il valore dei residui **con esclusione di utensili per uso di casa o personale, apparecchi elettrici, audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici, raccolte e collezioni, documenti e titoli di credito.**

Pertanto, relativamente ai beni assicurati danneggiati o distrutti, si applicano i seguenti criteri d'indennizzo:

- **Mobilio, arredi e utensili per uso di casa o personale non elettrici**

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato stimando la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate;

- **Utensili per uso di casa o personale elettrici, apparecchi audio ed audiovisivi, home computers e personal computers, apparecchi telefonici**

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato stimando:

- per le cose per le quali non siano trascorsi più di quattro anni dall'acquisto, la spesa necessaria per il rimpiazzo a nuovo e deducendo poi da tale risultato il valore a nuovo delle cose di questo medesimo genere illese ed il valore residuo di quelle solo danneggiate.

- per le altre cose, il costo di riparazione con il massimo del doppio del loro valore allo stato d'uso (intendendo per tale il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante) senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo";

- **Raccolte e Collezioni**

Il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro viene determinato stimando solo il valore dei singoli pezzi danneggiati o distrutti delle Raccolte e Collezioni, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione oppure delle rispettive parti;

- **Documenti**

L'ammontare del danno è dato dalle sole spese di rifacimento dei Documenti;

- **Titoli di credito (per i quali è ammessa la procedura di ammortamento)**

L'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento dei Titoli di credito e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammortamento di dette spese e non al valore dei titoli.

Art. 12 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di perfezionamento dell'atto di liquidazione del danno, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per gli immobili ubicati in Italia, nello Stato Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino.

Art. 14 - Facoltà di recesso e scioglimento del contratto per sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo o della prestazione, il Contraente o l'Assicurato e la Società possono recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto:

- 1) dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato;
- 2) trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione da parte dell'Assicurato della comunicazione inviata dalla Società.

La Società, entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Ai sensi dell'art. 1899 c.c., in caso di contratto di durata poliennale che supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE (SEMPRE OPERANTI)

Art. 15 - Buona fede

Si conviene che le circostanze influenti ai fini della valutazione del rischio si intendono quelle richiamate in polizza tramite la dichiarazione dell'Assicurato sul Modulo di proposta. Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipula della polizza, così come la mancata comunicazione, da parte dell'Assicurato, di elementi di aggravamento del rischio non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze non investano le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio ed il Contraente non abbia agito con dolo.

Art. 16 - Colpa grave

A parziale deroga dell'art. 3 - lettera c) delle presenti Condizioni, la Società risponde dei danni arrecati al fabbricato assicurato, derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave dell'Assicurato.

NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 17 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del l'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c..

Art. 18 - Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. **Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive**

scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c. i premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 19 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; **in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell'art. 1910 c.c.**

Art. 20 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c. (tranne per quanto previsto dall' art. 17)**

Art. 21 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 22 - Proroga e periodo dell'assicurazione.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Il periodo di assicurazione si intende stabilito, di norma, nella durata di un anno per tutte le prestazioni compresa la garanzia opzionabile Terremoto (salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata e, nel qual caso, esso coincide con la durata del contratto). Allorché non fosse prestata la garanzia opzionabile Terremoto, il contratto può essere stipulato per un periodo superiore all'anno. Qualora il contratto fosse stipulato per una durata poliennale il Contraente/ Assicurato, trascorso il quinquennio, può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1899 c.c. (come previsto all'art. 14 - Facoltà di recesso e scioglimento del contratto)

Art. 23 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 24 - Denuncia del sinistro

L'Assicurato deve dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L'omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all'indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 25 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 26 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.